

SEZIONE IV
CASE ED APPARTAMENTI PER VACANZE

Art. 43

(Definizione di case ed appartamenti per vacanze)

- 1.** Sono definite case ed appartamenti per vacanze le strutture ricettive gestite in modo unitario, in forma imprenditoriale ed organizzate per fornire alloggio e servizi, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette giorni, in unità abitative composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocate in un unico complesso o in più complessi immobiliari.
- 2.** Le case ed appartamenti per vacanze si considerano gestite in forma imprenditoriale quando il soggetto ha la disponibilità, anche temporanea, di un minimo di tre appartamenti situati nel medesimo territorio comunale.

Art. 44

(Caratteristiche funzionali)

- 1.** Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti per i locali di civile abitazione e, fino all'entrata in vigore del regolamento recante l'indicazione degli standard qualitativi obbligatori minimi, gli standard indicati nell'allegato C, che fa parte integrante del presente testo unico.
- 2.** L'utilizzo di case ed appartamenti per vacanze secondo le modalità previste dalla presente sezione non comporta modifica di destinazione d'uso dei medesimi ai fini urbanistici.
- 3.** In deroga alle norme vigenti, la ricettività può essere incrementata, purché sia garantito il minimo di mq 8 di superficie, al netto di ogni vano accessorio, per ogni posto letto.
- 4.** Nelle case ed appartamenti per vacanze devono essere assicurate le seguenti prestazioni essenziali:
 - a) fornitura di energia elettrica, acqua, riscaldamento ed eventualmente gas;
 - b) manutenzione ordinaria ai fini della piena efficienza dell'appartamento e dei connessi impianti tecnologici;
 - c) pulizia dei locali, dei mobili, delle strutture e delle dotazioni di cucina ad ogni cambio del cliente;
 - d) servizio di recapito e di ricevimento dell'ospite.
- 5.** Ogni modificazione all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze deve essere preventivamente comunicata al sindaco del comune in cui è ubicato l'immobile.

6. Per speciali esigenze connesse a festività o manifestazioni d'interesse locale o per particolari periodi dell'anno, il sindaco può, con singoli provvedimenti motivati, consentire deroghe al limite minimo di giorni sette, previsto dall'articolo 43.